

contributo
unificato
OK TR 2013



ORIGINALE

1216/2014
Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RI S. DE VVI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 27446/2007

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. 1216

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 127

Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente - Ud. 05/06/2013
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere - PU
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -
Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -
Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27446-2007 proposto da:

DUOMO UNI ONE ASSIC RIASSICURAZIONI S.P.A.
00961490158, in persona del Condirettore Generale
Dott. LAMBERTO DI PIETRO, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio
dell'avvocato TRICERRI LAURA, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ANVERSA GIOVANNI,
ANVERSA ANTONIO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BONCI LUCIANO, GIORGI ANTONIETTA, GIORGI ANDREA,

2013

1250

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO,
che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
MESSINA MASSIMO GIOVANNI giusta delega in atti;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

BONCI SILVIA;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 1716/2006 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/10/2006 R.G.N.
1694/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2013 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



I FATTI

I genitori, la sorella e il nonno di David Bonci, deceduto nell'aprile del 1988 a seguito di un incidente stradale, proposero appello avverso la sentenza con la quale il tribunale di Pisa, ricondotti i fatti alla responsabilità esclusiva di Gianni Bichicchi, aveva condannato quest'ultimo, in solido con la compagnia assicurativa Maeci, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali in favore dei genitori e della sorella della vittima, ed al risarcimento dei soli danni morali in favore dei nonni materni e dei cugini conviventi, poiché le somme loro riconosciute dovevano ritenersi del tutto inadonee a compensare integralmente il danno subito.

La corte di appello di Firenze, sulla premessa che il danno non patrimoniale comprende tanto il danno morale soggettivo quanto quello derivante dalla lesione di altri diritti di rango costituzionale, fra i quali quello alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia ed alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, accolse il gravame in relazione alle censure relative a tali voci di danno, rideterminando per l'effetto il *quantum* risarcitorio (il giudice toscano accolse altresì l'appello incidentale della compagnia assicurativa, che aveva lamentato l'erroneità del cumulo, sancito in prime cure, tra rivalutazione ed interessi, nella parte in cui il tribunale non aveva specificato che il

calcolo degli interessi stessi dovesse seguire i criteri di cui a Cass. s.u. 1712/1995).

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Firenze la compagnia assicurativa ha proposto ricorso illustrato da due motivi.

Resistono con controricorso Luciano Bonci, Antonietta e Andrea Giorgi.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia: art. 360 n. 3 e n. 5 in relazione all'art. 2059 c.c., omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio e comunque prospettato dalle parti, e violazione dell'art. 346 c.p.c..

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto (formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, nel vigore del D.lgs. 40/2006):

Statuisca codesta Corte se costituisca domanda nuova, in quanto tale inammissibile in fase di gravame, la domanda di danno non patrimoniale (sub specie danno da relazione parentale) laddove nell'atto introduttivo siano chiesti tutti i danni morali e materiali.

Al quesito deve darsi (ed è stata già data) risposta positiva alla luce della costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, cui si è correttamente attenuto il giudice toscano nel valutare l'an e il quantum del danno de quo,

indubitabilmente ricompreso nella domanda introduttiva del giudizio - con la quale gli odierni resistenti avevano invocato "il risarcimento di tutti i danni, materiali e morali", come tali dovendosi intendere (attesane la evidente alterità, logica lessicale e topografica, rispetto ai pregiudizi patrimoniali), proprio quei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi e valori costituzionalmente tutelati, contemplati dall'art. 2059 c.c., come rettamente opinato dal giudice di merito.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1917 c.c., 18 della legge 990/1969, 1224 ss. c.c..

La censura è corredata dal seguente quesito:

Statuisca la Corte se costituisca, in una fattispecie di mala gestio impropria, ingenerata da richiesta del danneggiato di liquidazione di interessi e rivalutazione, pronuncia ultra petitum la liquidazione di tali accessori in eccedenza del comprovato massimale rivalutato e se la pronuncia del giudice territoriale debba distinguere tra capitale ed accessori del credito nella liquidazione che ecceda il massimale stabilito contrattualmente che costituisce il limite massimo dell'indennizzo.

Il motivo, prima ancora che infondato nel merito (avendo la Corte territoriale fatto buongoverno dei principi a più riprese predicati da questa Corte in subiecta materia con apprezzamento di fatto esente da vizi logico-giuridici e perciò solo

incensurabile in sede di legittimità), risulta inammissibile in rito, in conseguenza della palese inadeguatezza del quesito di diritto.

Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata - o disapplicata o erroneamente applicata, in astratto, - una norma di legge. Il quesito deve, di converso, investire la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, proponendone una alternativa di segno opposto: le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n. 28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga

la risposta (ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso *sub iudice*).

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non (sia pur implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si chiede l'affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l'inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Il ricorso va pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue - giusta il principio della soccombenza - come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi E. 7200, di cui E. 200 per spese.

Così deciso in Roma, li 5.6.2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 GEN. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

